

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Latina

Sezione Seconda

In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr. Alfonso Piccialli,
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A NON DEFINITIVA EX ART 281 SEXIES CPC

nella causa di primo grado iscritta al n. 1800 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2023 riservata a sentenza all'udienza in trattazione scritta ex
art 281 sexies cpc Del 7.04.2026 con assegnazione di termine per note di trattazione
fino a tale data

TRA

Parte_1

con l'

avv. Luigi Fortunato, giusta delega in atti

Attore opponente

Controparte_1

(CF e n. Isc. Al R.I.. *P.IVA_1* -

incorporante la *Controparte_2* ,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Di Ciollo e Giovanni Di Ciollo;

Convenuto opposto

,

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 368/2023 notificato in data
14.02.2023

CONCLUSIONI : all' udienza in trattazione scritta del 7.04.2026 le parti
concludevano e discutevano la causa come da note allegate..

.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che il *thema decidendum* del presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2023 emesso dal questo Tribunale di Latina, il 14.02.2023 con il quale era stato ingiunto all' odierna opponente il pagamento della somma di € 103.968,25, oltre gli interessi legali di mora dalla scadenza delle fatture sino al pagamento, nonchè le spese ed onorari della procedura monitoria con accessori di legge, oltre accessori , fondata su fatture ed allegati DDT relativi al conferimento di prodotti ortofrutticoli nel mese di dicembre 2019.

Venendo in medias res anche per il principio della ragione più liquida, va osservato che l' art 41 dello Statuto Sociale della società cooperativa (all. 7 e 8 fascicolo di parte opponente) prevede che *“Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Latina, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs.n.5/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Qualsiasi controversia non risolta attraverso la conciliazione, come prevista nel precedente comma, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale, se non designato direttamente dal Consiglio Direttivo. La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina. Il collegio arbitrale, dovrà decidere entro il termine stabilito dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto. Resta fin d' ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazione del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale, determinerà come ripartire le spese dell' arbitrato tra le parti, sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina.”* (doc.nn.7 ed 8).

Nella fattispecie, l' opponente ha proposto eccezione di compensazione dell' eventuale credito dell' opposta e domanda riconvenzionale per l' importo di € 58.009,84 fondandola su di una delibera assembleare del 2.10.2020 con la quale i soci della [...]

Parte_2

si erano impegnati al ripianamento delle perdite di cui al

bilancio di esercizio 2019 della predetta Cooperativa e pari ad euro 344.870, mediante l'utilizzo dell'apposito fondo di pari importo costituito ed iscritto in bilancio a fronte dell'impegno a versare la corrispondente somma da parte di tutti i soci iscritti al 01/01/2019 nonché dei soci ammessi nell'anno 2019, con la conseguenza che in forza di un allegata tabella l'importo dovuto dall'opposta sarebbe pari ad € 83.006,04, con conseguenziale credito dell'opponente, già detratta la quota in compensazione, di € 58.009,84 per la quale si è agito in riconvenzionale.

Dunque, è evidente che il rapporto di cui è causa trova la propria fonte in un impegno assunto attraverso la delibera sociale sopracitata con il corollario che la controversia in esame involge “rapporti sociali” (art 41 Statuto) tra la CP_2 e la Controparte_1 .

Va precisato che la questione non è stata oggetto di valutazione da parte dell'ordinanza della Suprema Corte n. 3591/2024 con la quale è stata cassata la sentenza n. 80/2024 emessa da questo giudicante, con la quale era stata dichiarata l'incompetenza del giudice adito in favore del Collegio Arbitrale poiché la questione affrontata dalla Cassazione coinvolgeva unicamente la competenza di questo Tribunale in ordine alla domanda monitoria, questione risolta in senso positivo attraverso la qualificazione da parte dei giudici di legittimità dei rapporti commerciali tra le due società sottesi alla pretesa monitoria, come uno schema negoziale atipico ed extrastatutario posto in essere tra la società e il socio avente causa assimilabile a quella della compravendita e pertanto autonomo rispetto al rapporto associativo.

Diversamente, la domanda riconvenzionale trova fonte nell'impegno di ripianamento perdite assunto con la delibera assembleare del 2.10.2020, sicché la pretesa creditoria sembrerebbe avere una derivazione diretta da rapporti sociali, trovando la propria fonte in una delibera assembleare.

Sul punto va osservato che secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte “la clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la 'causa petendi' nel contratto cui la clausola afferisce, con esclusione di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico” (Cass. civ. 23147/2021).

Ne consegue l'improponibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla [...] Controparte_3 per essere devoluta la competenze di un collegio arbitrale ai sensi dell'art 41 dello Statuto.

La causa va rimessa sul ruolo ai fini dell'istruttoria in ordine alla domanda principale come da separata ordinanza.

Spese di lite regolate in esito alla definitiva e complessiva decisione della controversia.

PQM

il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, pronunciandosi sull'eccezione di incompetenza in merito alla domanda riconvenzionale di parte opponente:

- 1) In accoglimento dell'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito in favore di un collegio arbitrale come da clausola compromissoria di cui all'art 41 dello Statuto, dichiara l'improponibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente di cui alla parte motiva.
- 2) Nulla sulle spese;
- 3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda principale;

Così deciso in Latina l'8.04.2026

Sentenza allegata al Verbale di udienza in trattazione scritta del 7.04.2026

IL GIUDICE

Dott. Alfonso PICCIALLI

-